



## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOGGIORNI TEMPORANEI

### ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di accesso al Servizio Soggiorni Temporanei del Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti.

### ART. 2 - Definizione e destinatari

L'Antica Scuola dei Battuti mette a disposizione per il Servizio Soggiorni Temporanei alcuni posti letto nei diversi nuclei e/o unità di offerta dell'Ente. Tali posti non si aggiungono a quelli attualmente disponibili, essendo il Servizio una modalità diversa di fruizione delle disponibilità di accoglienza dell'Ente.

Il principale obiettivo del Servizio è dare una risposta residenziale qualificata, programmata e delimitata nel tempo.

Il soggiorno temporaneo permette alle famiglie di beneficiare di un periodo di riposo, di recuperare energie psico-fisiche spese nella cura dei propri congiunti ed un sostegno in caso di imprevisti o impegni inderogabili.

Il Servizio Soggiorni Temporanei si rivolge alle persone anziane di entrambi i sessi, residenti di norma nel territorio dell'Azienda ULSS 12 Veneziana e idonee a vivere in un ambiente comunitario.

### ART. 3 - Modalità di accesso

Coloro che intendono fruire del servizio dovranno presentare domanda di accoglimento su apposito modulo predisposto dall'Ente.

Al fine di valutare la compatibilità all'accoglimento temporaneo l'anziano viene sottoposto, da parte di qualificati professionisti dell'Ente, ad una valutazione dei livelli di autonomia funzionale e dei bisogni socio-sanitari e assistenziali.

Esaurita la fase valutativa con esito positivo, la persona di riferimento, prima dell'ingresso, sarà invitata a produrre i documenti necessari per accedere al Servizio ed a regolarizzare il contratto di accoglimento.

La tipologia di posto letto viene assegnata al momento della sottoscrizione del contratto.

Il soggetto che sottoscrive il contratto diviene garante nei confronti dell'Ente in ordine a tutti gli adempimenti connessi all'accoglimento e dimissione dell'anziano.

### ART. 4 - Permanenza e criteri di fruizione

La caratteristica principale del Servizio è la temporaneità dell'accoglimento, ovvero la precisa definizione di una data di ingresso e di una data di dimissione. Il periodo minimo di permanenza non potrà essere inferiore ai 15 giorni, mentre come durata massima, non potrà superare i 30 giorni, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe. Ogni richiesta di proroga, motivata, dovrà essere fatta pervenire alla Direzione almeno una settimana prima della scadenza del periodo richiesto. In caso di rifiuto alla proroga, l'Ospite dovrà tornare al proprio domicilio secondo la scadenza predeterminata.

In assenza del versamento, dovuto per il periodo di proroga, e della presentazione della quietanza da consegnare almeno un giorno prima della scadenza, decade il diritto al posto e l'anziano dovrà lasciare la struttura alla scadenza del primo periodo concordato.

L'entrata dell'Ospite dovrà avvenire non prima delle 10,00 mentre l'uscita non dopo le ore 19,00. La stanza e gli armadi dovranno essere liberati da ogni effetto personale.

Entrambe le giornate, quella dell'entrata e quella dell'uscita, saranno conteggiate come presenza effettiva.

### ART. 5 – Prestazioni

Il Servizio Soggiorni Temporanei offre:

- Assistenza qualificata attraverso operatori socio – sanitari, particolarmente attenti al mantenimento delle capacità residue degli utenti;
- Assistenza infermieristica;



- Pasti (colazione, pranzo, merenda e cena) adeguati dal punto di vista dietetico. Gli operatori curano il momento del pasto quale momento di socializzazione, di appartenenza al gruppo e di stimolazione;
- Attività socializzanti (letture guidate, partecipazione ad attività di animazione interna, attività musicale e ricreativa);
- Servizi di pedicure e lavaggio con piega dei capelli (solo nel caso di fruizione del servizio concordata per un periodo di un mese).

## **ART. 6 - Assistenza medica, farmaceutica e ausili**

L'assistenza medica generica viene fornita dal medico di base dell'anziano, secondo le procedure che attualmente regolano le prestazioni del Medico di Medicina Generale.

I familiari dovranno provvedere all'approvvigionamento dei farmaci (in "scatola integra").

Gli ausili per incontinenza saranno forniti dai familiari.

## **ART. 7 – Rette/Pagamenti**

Per le prestazioni del Servizio Soggiorni Temporanei l'utente, o suo delegato, dovrà corrispondere all'Antica Scuola dei Battuti una retta giornaliera, il cui importo viene stabilito, di norma annualmente, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con apposito provvedimento deliberativo.

La retta, corrispondente all'intero periodo richiesto, va versata anticipatamente alla fruizione del Servizio mediante versamento diretto presso il Tesorerie dell'Ente, che rilascerà apposita quietanza d'incasso, da consegnare prima dell'accoglimento al momento della sottoscrizione del contratto.

Qualora l'Ente dovesse sostenere spese extra pagate per conto dell'utente, comprese quelle per eventuali danni, l'utente stesso o il suo familiare, sono tenuti a rifondere quanto anticipato dalla struttura.

## **ART. 8 – Dimissioni**

L'anziano può essere dimesso per:

- naturale scadenza del periodo di soggiorno stabilito;
- rinuncia;
- decesso;
- dimissione formale da parte dell'Ente:
  - a) qualora emergano problematiche gravi, sanitarie o comportamentali, che pregiudichino la convivenza con gli altri Ospiti e/o siano ritenute non gestibili dalla struttura stessa;
  - b) sussistano inosservanze degli articoli del presente Regolamento.

Le dimissioni, debitamente motivate, verranno comunicate dall'Ente all'interessato e potranno avere anche decorrenza immediata.

## **ART. 9 - Rinunce ed uscite anticipate**

L'utente o il suo familiare, possono in qualunque momento rinunciare al posto, anche dopo la sottoscrizione del contratto.

Se la rinuncia sarà comunicata almeno 6 giorni prima della data di inizio del soggiorno, l'utente avrà diritto alla restituzione di quanto versato. Negli altri casi la rinuncia sarà considerata inadempienza contrattuale e darà quindi all'Ente il diritto di applicare una penalità pari a 3 giorni di retta.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'anziano non fruisca dell'intero periodo concordato e rinunci formalmente al posto, sarà applicata e quindi trattenuta una penale pari a 3 giorni di retta. Tale penale viene applicata anche nel periodo di proroga.

La penale non viene applicata in caso di decesso del ricoverando. In questo caso si procederà alla restituzione dell'importo versato, dedotta la somma dovuta per i giorni di permanenza.

## **ART. 10 - Copertura assicurativa**

L'Antica Scuola dei Battuti è assicurata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutti i rischi inerenti l'attività con particolare attenzione verso gli Ospiti.



L'Amministrazione declina ogni responsabilità di custodia relative a denaro, cellulare o preziosi in possesso dell'ospite.

## **ART. 11 - Consenso informato**

Tutti i dati personali saranno raccolti dall'Antica Scuola dei Battuti secondo le norme vigenti sulla riservatezza dei dati. Ogni dato relativo allo stato di salute è da considerarsi "dato sensibile" come previsto dal D.Lgs. 196/03. L'anziano e i familiari di riferimento, in sede di procedura d'accoglimento vengono informati dagli Uffici dell'Ente al fine di ottenere il consenso scritto sulle modalità di trattamento dei dati.

## **ART. 12 – Volontarietà**

Coerentemente con la normativa vigente in materia, il programma assistenziale della struttura prevede che vi sia la volontà da parte degli utenti di frequentare il Servizio Soggiorni Temporanei e quindi non vengano adottate misure di contenzione.

## **ART. 13 - Norme di garanzia**

La domanda di soggiorno temporaneo e la sua accettazione non costituiscono un'opzione di precedenza per una richiesta di ricovero a tempo indeterminato. Pertanto le due domande vengono valutate e seguono due iter differenziati.

Agli anziani che fruiscono del Servizio non sono applicate le riduzioni di retta stabilite a favore degli anziani accolti in via definitiva.

L'accoglimento presso il Servizio Soggiorni Temporanei ha natura contrattuale e pertanto la mancata osservanza anche di una sola delle clausole del presente Regolamento comporta la risoluzione dello stesso, la dimissione dell'Ospite e l'obbligo, da parte del familiare, di riaccompagnarlo presso il proprio domicilio.